AVV. LUIGI PIANESI
60121 Ancona – Via Marsala n. 12
Tel. 071.201351 – Fax 071.9252117
C.F.: PNSLGU75A23E783M – P. IVA: 02144040421
luigi.pianesi@pec-ordineavvocatiancona.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE TERZA QUATER

ROMA

RICORSO PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI (DA VALERE ANCHE COME RICORSO AUTONOMO) AL RICORSO N. 14634/2022

PER

UROMED S.R.L. (P. IVA: 01129030423), con sede ad Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro 24/L, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante p.t. Sig. Marco Polito (C.F.: PLTMRC61E29G653B), rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Pianesi (C.F.: PNSLGU75A23E783M – PEC: luigi.pianesi@pecordineavvocatiancona.it), elettivamente domiciliata presso il Suo Studio ad Ancona, Via Marsala n. 12 (fax n. 0719252117) e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC: luigi.pianesi@pec-ordineavvocatiancona.it, in virtù di delega posta su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto,

CONTRO

REGIONE MARCHE (C.F. 80008630420 – P.IVA 00481070423), con sede legale in (60125) Ancona (AN), Via Gentile da Fabriano n. 9, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Simoncini e e Antonella Rota ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Cristiano Bosin, con Studio in (00195) Roma, Viale delle Milizie 34

AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE, (C.F./P.IVA: 01486510421), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Gentile da Fabriano n. 3 – Ancona (AN – 60125)

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, Lungotevere Ripa n. 1 (C.F.: 80242250589), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma, via XX settembre n. 97 (C.F.: 80415740580),

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, anche in qualità di Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, con sede legale in (00186) Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 (C.F. 80188230587), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00187) Roma, Via della Stamperia 8, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, Via dei Portoghesi n. 12

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in (00185) Roma, Via Parigi n. 11;

 \mathbf{E}

REGIONE ABRUZZO (C.F. 80003170661), con sede legale in (67100) L'Aquila (AQ), Palazzo I Silone, Via L. da Vinci n. 6, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE BASILICATA (C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764), con sede legale in (85100) Potenza (PZ), Via Vincenzo Verrastro n. 4, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE CALABRIA (P.IVA 02205340793), con sede legale in (88100) Germaneto (CZ) c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE CAMPANIA (C.F. 80011990639), con sede legale in (80132) Napoli (NA), Via S. Lucia N. 81, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (C.F. 80062590379), con sede legale in (40127) Bologna (BO), Via A. Moro n. 52, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (C.F. 80014930327 – P.IVA 00526040324), con sede legale in (34121) Trieste (TS), Piazza Unità d'Italia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LAZIO (C.F. 80143490581), con sede legale in (00147) Roma (RM), Via C. Colombo n. 212, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LIGURIA (C.F. 00849050109), con sede legale in (16121) Genova (GE), Via Fieschi n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE LOMBARDIA (C.F. 80050050154), con sede legale in (20124) Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE MOLISE (C.F. 00169440708), con sede legale in (86100) Campobasso (CB), Via Genova n. 11, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*; **REGIONE PIEMONTE** (C.F. 80087670016 – P.IVA 02843860012), con sede legale in (10122) Torino (TO), Piazza Castello n. 165, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE PUGLIA (C.F. 80017210727), con sede legale in (70121) Bari (BA), Lungomare N. Sauro n. 33, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE SARDEGNA (C.F. 80002870923 – P.IVA 03072820925), con sede legale in (09123) Cagliari (CA), Viale Trento n. 69, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE SICILIA (C.F. 80012000826), con sede legale in (90129) Palermo (PA), Palazzo D'Orleans, Piazza Indipendenza n. 21, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE TOSCANA (C.F. e P.IVA 01386030488), con sede legale in (50122) Firenze (FI), Piazza Duomo n. 10, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE UMBRIA (C.F. 80000130544), con sede legale in (06121) Perugia (PG), Corso Vannucci n. 96, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*; REGIONE VALLE D'AOSTA (C.F. 80002270074), con sede legale in (11100) Aosta (AO), Piazza Deffeyes n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

REGIONE VENETO (C.F. 80007580279 – P.IVA 02392630279), con sede legale in (30123) Venezia (VE), Palazzo Babi - Dorsoduro n. 3901, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (C.F. 00337460224), con sede legale in (38122) Trento (TN), Piazza Dante n. 15, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE (C.F. 00390090215), con sede legale in (39100) Bolzano (BZ), Piazza Silvius Magnano n. 1, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*;

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA (C.F.: 02938930423) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Viale Cristoforo Colombo 106 - 60127 Ancona (AN), anche quale subentrante alla soppressa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e alla Area Vasta n. 2 ai sensi dell'art. 42 L.R. Marche n. 19/2022;

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO (C.F.: 02789340417), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Piazzale Cinelli 4, 61121, Pesaro (PU), anche quale subentrante alla soppressa Azienda ospedaliera "Ospedali riuniti Marche Nord" e alla Area Vasta n. 1 della soppressa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 42 L.R. Marche n. 19/2022;

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA (C.F.: 02095680431) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via D. Annibali 31 - 62100

Macerata (MC), anche quale subentrante alla soppressa Area Vasta n. 3 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 42 L.R. Marche n. 19/2022; **AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO** (C.F.: 02500660440) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via D. Zeppilli 18 - 63900 Fermo (FM), anche quale subentrante alla soppressa Area Vasta n. 4 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 42 L.R. Marche n. 19/2022;

AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO (C.F.: 02500670449) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via degli Iris 1 - 63100 Ascoli Piceno (AP), anche quale subentrante alla soppressa Area Vasta n. 5 dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 42 L.R. Marche n. 19/2022; AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE, già Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Ancona Umberto I-G.M. Lancisi-G. Salesi", (C.F.: 01464630423), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via Conca n. 71 – Torrette – Ancona (AN), con l'Avv. Guido Locasciulli (C.F.: LCSGDU77H20H501L), elettivamente domiciliata presso il Suo Studio ubicato in Roma (00198), via Tevere 20;

ISTITUTO DI RICERCA A CARATTERE SCIENTIFICO – ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI – INRCA, (C.F.: 00204480420), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Via S. Margherita n. 5 – 60124 Ancona (AN); COOK ITALIA S.R.L. (P.IVA 00847380961), in persona del legale rappresentante p.t, con sede in Via Galileo Galilei 32 - Nova Milanese (MB).

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA RIMESSIONE DELLE QUESTIONI ESPOSTE NEI MOTIVI DI RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE E CORTE DI GIUSTIZIA, DEI SEGUENTI ATTI:

1) dell'aggiornamento dell'elenco con gli importi dovuti a titolo di payback dispositivi medici rideterminati al 25% ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.L. del 30/06/2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118 (doc. 1m3), allegato al Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n. 150

del 9/10/2025 (doc. 2m3), nonché del medesimo Decreto n. 150/2025 laddove costituente approvazione del predetto elenco;

OLTRE CHE DEI SEGUENTI ATTI, GIÀ IMPUGNATI CON I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

1) Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/3/2025 e dei relativi allegati (*doc. 1m2*), pubblicato sul sito Bollettino Ufficiale della Regione Marche in data 28/4/2025 (*doc. 2m2*);

OLTRE CHE DEI SEGUENTI ATTI, GIÀ IMPUGNATI CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

1) <u>Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022</u>, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche in data 14/12/2022, e dei relativi allegati (*doc. 1m*)

NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA

- 2) della Determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche n. 466 del 26/8/2019 (doc. 2m);
- 3) della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I G.M. Lancisi G. Salesi" di Ancona n° 708 del 21 agosto 2019 (doc. 3m);
- 4) della Determina del Direttore Generale Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord n° 481 del 22 agosto 2019 (doc. 4m);
- 5) della Determina del Direttore Generale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico INRCA di Ancona n° 348 del 11 settembre 2019 (doc. 5m);

OLTRE CHE DEI SEGUENTI ATTI, GIÀ IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE

- a) Decreto del Ministro della Salute e relativi allegati, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1);
- b) <u>Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022</u> con cui vengono adottate "Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per

gli anni 2015,2016,2017, 2018", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (*doc. 2*);

NONCHÉ, PER QUANTO OCCORRER POSSA

- c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016;
- d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016;
- e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413;
- f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019 rep. atti n. 181/CSR e n. 182/CSR (doc. 3-4);
- g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022;
- h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022;
- i) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

Con il ricorso principale, notificato in data 14/11/2022, è stata proposta impugnazione degli atti indicati in epigrafe: il ricorso è stato poi integrato da separati motivi aggiunti avverso i decreti regionali della Regione Marche (Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14/12/2022) e della Regione Umbria.

Con i secondi motivi aggiunti "Marche" si è impugnato il Decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 14 del 14/3/2025, il quale, in dichiarata applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 139/2024 e n. 140/2024, entrambe del 22 luglio 2024, ha ricalcolato l'importo dovuto dalle imprese (compresa la ricorrente) determinandolo nel 48% di quanto in origine richiesto.

In particolare, l'importo previsto a carico della Uromed era ivi indicato in € 305.280,18 (cfr. allegato A: Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano).

Con i presenti motivi aggiunti l'impugnazione viene estesa al nuovo elenco, allegato al Decreto del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria n. 150 del 9/10/2025, con il quale, in applicazione del comma 1 dell'art. 7 del D.L. del 30/06/2025 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118, l'importo richiesto alla Uromed s.r.l. (ed alle altre aziende) viene rideterminato in misura pari al 25% dell'importo originariamente richiesto e dunque in € 159.000,09.

Anche tale ultima richiesta è illegittima, in quanto afflitta dai medesimi vizi di illegittimità propri e in via derivata denunciati nei confronti dei precedenti atti impugnati.

Il nuovo decreto, infatti, non ha in alcun modo sanato le illegittimità rilevate in relazione al decreto n. 52/2022, rivelandosi illegittimo negli stessi termini.

DIRITTO

I) Illegittimità propria per violazione di legge ed eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter, co. 8 ratione temporis vigente d.l. 78/2015 - violazione e falsa applicazione degli art. 97 e 117, comma 2, lett. m) Cost. – degli artt. 3, 6, 7, 10 e 29 comma 2 bis l. 241/1990 – dell'art. 41 Carte dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea – violazione della circolare congiunta del Ministero Salute e del MEF n. 7435 del 17 marzo 2020 – del D.M. 6/10/2022 – della Risoluzione del Consiglio Regionale delle Marche del 18/7/2023 – violazione dei diritti di partecipazione al procedimento delle aziende - violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di motivazione – travisamento dei fatti ed erroneità nei presupposti; b) Illegittimità derivata

I.a) Il nuovo elenco della Regione Marche, allegato al Decreto ARS n. 150/2025, applicando la riduzione del 25% all'importo originariamente individuato dal Decreto della Regione Marche n. 52/2022 (in atti come *doc. 1m*, di seguito: Decreto regionale), è affetto dai medesimi vizi di quest'ultimo e delle determine presupposte (tutte già impugnate).

I.a.1) In primo luogo, si è già rilevato con i vari motivi aggiunti – e qui si ribadisce – che il Decreto regionale è stato adottato in spregio ai principi del contraddittorio e della partecipazione procedimentali.

Va, infatti, nuovamente evidenziato che la comunicazione di avvio del procedimento di determinazione degli importi a carico delle aziende a titolo di payback (in atti come 6m) è stata inviata alle aziende medesime senza mettere a disposizione la documentazione necessaria per poter formulare le osservazioni ivi richieste, tanto che ci si è dovuti limitare ad una generica contestazione del meccanismo del payback, avanzando richiesta di accesso agli atti.

Tuttavia, l'accesso alle determine degli enti del servizio sanitario regionale è stato consentito, mediante pubblicazione sul sito istituzionale, insieme al provvedimento conclusivo, quando ormai non era più possibile alcun apporto partecipativo da parte delle aziende. In relazione alle Determine dell'ASUR Marche, dell'Azienda Ospedaliera "Torrette – Lancisi – Salesi", dell'Azienda Ospedaliera Marche Nord e dell'I.N.R.C.A., invece, la comunicazione di avvio del procedimento è del tutto mancata, con conseguente totale pretermissione dei diritti partecipativi della Uromed.

In sostanza, la comunicazione di avvio del procedimento ha consentito solo un <u>simulacro di partecipazione</u>, del tutto inidonea a far ritenere rispettate le norme poste dagli artt. 1, 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990.

Ed è appena il caso di rilevare, sul punto, che <u>le pretese procedimentali e</u> specialmente la partecipazione procedimentale attengono ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) Cost.

ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della medesima l. n. 241/1990 (norma altrettanto violata).

Violato è, altresì, sotto questi profili, il diritto ad una buona amministrazione riconosciuto dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che, in particolare al comma 2 lett. a), afferma il diritto di ogni persona "di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio".

Ciò che non è avvenuto nel caso di specie, in cui la Uromed non è stata in alcun modo resa edotta, informata, coinvolta o messa in condizione di partecipare in senso effettivo e sostanziale al procedimento che ha condotto al Decreto regionale o agli atti degli enti del servizio sanitario regionale posti a sua base.

Peraltro, delle osservazioni inviate dalla Uromed, con le quali tra l'altro si richiedeva anche una sospensione del procedimento, non vi è traccia alcuna nel Decreto regionale.

Sotto questi profili si è affermato e si torna ad affermare che il Decreto regionale è illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria.

A tali profili di illegittimità non ha posto alcun modo rimedio la pubblicazione del nuovo elenco, che muovendo dall'importo originariamente indicato – ma determinato in violazione delle regole di partecipazione procedimentale e del contraddittorio – ha applicato ad esso la riduzione del 25%.

Peraltro, il decreto n. 150/2025 è stato adottato dalla Agenzia Regionale Sanitaria, una struttura diversa dal Dipartimento Salute che ha adottato il Decreto 52/2022, che ben avrebbe potuto ovviare, in sede di ricalcolo, alle carenze partecipative che affliggono quest'ultimo.

Ciò non può che comportare l'illegittimità, oltre che del Decreto regionale, anche del nuovo elenco approvato con il Decreto ARS n. 150/2025 e ad esso allegato.

I.a.2) A ciò si aggiunga che il Decreto regionale è stato adottato sulla base di determine degli enti del servizio sanitario regionale risalenti al 2019 e dunque adottate prima dell'emanazione delle Linee Guida avvenuta con il decreto ministeriale del 6/10/2022, alle quali, dunque, non sono gioco forza conformi.

Non solo: le richiamate Linee Guida danno atto della "circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, con la quale è stata promossa una riconciliazione, da parte degli enti del SSN, tra il fatturato dei singoli fornitori relativo ai dispositivi medici ed i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018" e del fatto che "la suddetta attività ha comportato un lungo contradditorio con le regioni e le province autonome teso a riconciliare i dati di fatturato con quelli risultanti dai CE consolidati regionali iscritti alla voce «BA0210»".

Ebbene, le determine degli enti del servizio sanitario regionale sono state adottate evidentemente <u>prima dell'esaurimento anche di tale attività</u>, tanto che in esse non si fa riferimento alla voce BA0210, ma a ben tre diverse voci di classificazione.

Né risultano atti che attestino che, in occasione dell'adozione del Decreto n. 52/2022, l'adesione degli accertamenti operati dalle determine in questione alle risultanze dell'attività di "rinconciliazione" richiamata dal D.M. 6/10/2022 sia stata in qualche modo verificata (evidentemente no, stanti gli errori di conteggio da più parti rilevati e di cui, per la Uromed, si dirà al punto successivo).

In ogni caso, la Regione Marche avrebbe dovuto richiedere agli enti del servizio sanitario regionale di procedere nuovamente all'accertamento dei fatturati alla luce del mutato quadro normativo di riferimento: ciò non è stato fatto, né risulta che tale evenienza sia stata presa in considerazione (neppure per escluderne la necessità).

Del resto, <u>dei possibili errori negli accertamenti e nei calcoli effettuati la</u> Regione Marche era ben consapevole, al punto che il <u>Consiglio Regionale delle</u> Marche ha approvato in data 18/7/2023, una specifica <u>Risoluzione</u> (*doc. 18m3*),

peraltro a seguito di mozione presentata da Consiglieri sia di maggioranza, che di opposizione ed approvata all'unanimità dal Consiglio, con la quale:

- considerato che "quasi tutte le aziende coinvolte hanno presentato ricorsi sollevando forti dubbi di costituzionalità della disciplina normativa nonché contestando, per quanto attiene ai provvedimenti della Regione Marche, presunti errori già nella determinazione del ripiano complessivo, avendo incluso aziende che nulla avrebbero a che fare con la fornitura di dispositivi medici, oltre ad aver ricompreso alla voce dispositivi medici anche forniture di altra natura, beni ammortizzabili e servizi di manutenzione";
- tenuto conto della possibilità per il Governo regionale di sospendere il procedimento "verificandone la corretta e la giusta imputazione come tra l'altro previsto e prescritto dal MEF di concerto con il Ministero della Salute nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022";
- "IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE al ricalcolo della spesa per i dispositivi medici eliminando, dalla lista delle aziende tenute al versamento, quelle che nulla hanno a che fare con le forniture di dispositivi medici, nonché, analizzando voce per voce ogni singola fattura di acquisto, epurando dal calcolo le spese aventi oggetto diverso da quello st abilito per legge e soggetto al payback dispositivi medici".

A tale Risoluzione, che evidenziava le carenze istruttorie sin qui rilevate, anche proprio con specifico riferimento al necessario rispetto delle Linee Guida del 2022 sopra ricordate, non è stato dato alcun seguito, neppure in sede di adozione del Decreto ARS n. 150/2025.

Anche sotto questo profilo, dunque, emerge una istruttoria non corretta e svolta in violazione della scansione delle fasi procedimentali disegnate dalla norma primaria e dalle Linee Guida ministeriali, che ha evidentemente inciso sull'esito dell'attività amministrativa, viziandola gravemente.

I.a.3) Infine ed a ulteriore conforto e dimostrazione di quanto sin qui sostenuto, si rileva che, se si fosse consentito di accedere agli atti istruttori prima dell'adozione del Decreto n. 52/2022 e dei decreti successivi, ivi compreso il Decreto ARS n. 150/2025, la UROMED avrebbe ben potuto quanto meno rilevare

ed evidenziare gli errori nell'individuazione degli importi dovuti, che sono stati, al contrario, rilevati solo ad adozione del decreto avvenuta e che fondano anch'essi un profilo di illegittimità degli atti regionali qui gravati.

Come risulta dall'esame delle fatture emesse nel corso degli anni 2015-2018, la Regione Marche ha commesso <u>evidenti errori nell'indicare gli importi dovuti e</u> <u>conseguentemente risulta del tutto errato l'importo richiesto alla UROMED</u>.

Ed infatti risultano inclusi importi correlati a forniture che non possono essere qualificate Dispositivi medici ricompresi nel *payback*: si depositano le fatture erroneamente conteggiate, corredate da un riepilogo per ciascun anno, dalle quali emerge che sono state erroneamente incluse forniture di beni ad utilizzo pluriennale, servizi di riparazione, container pluriuso.

Più in particolare e salvo errori e/o omissioni:

- per il <u>2015</u> a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Marche, di € 745.548,00 ed una quota di ripiano pari ad € 103.089,40 (13,335% circa) sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponili al payback per complessivi € 396.042,63: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 52.580,65, su cui calcolare il 25% per un totale di € 13.145,16 (*docc. 3m3, 4m3, 5m3, 6m3 e relativi sottonumeri*);
- per il <u>2016</u> a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Marche, di € 801.043,00 ed una quota di ripiano pari ad € 122.812,99 (15,289% circa) sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponili al payback per complessivi € 414.378,01: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 61.408,34, su cui calcolare il 25% per un totale di € 15.352,09 (*doc. 7m3, 8m3, 9m3, 10m3 e relativi sottonumeri*);
- per il <u>2017</u> a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Marche, di € 767.221,00 ed una quota di ripiano pari ad € 144.853,76 (18,865% circa) sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni

effettivamente sottoponili al payback per complessivi € 399.979,89: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 73.723,03, su cui calcolare il 25% per un totale di € 18.430,76 (*doc. 11m3*, 12m3, 13m3, 14m3 e relativi sottonumeri);

- per il <u>2018</u> a fronte di fatture per un importo complessivo, indicato dalla Regione Marche, di € 1.308.237,00 ed una quota di ripiano pari ad € 265.244,24 (20,264% circa) sono state individuate fatture riferite a forniture o prestazioni effettivamente sottoponili al payback per complessivi € 462.753,88: anche applicando la medesima aliquota l'importo corretto a titolo di payback sarebbe stato di € 95.717,20, su cui calcolare il 25% per un totale di € 23.929,30 (*doc. 15m3*, 16m3, 17m3 e relativi sottonumeri);

Il che vuol dire che, se l'istruttoria fosse stata correttamente svolta (in contraddittorio con la ricorrente), l'importo richiesto sarebbe stato assai diverso: ad oggi, a fronte dell'importo indicato erroneamente dalla Regione in € 159.000,09, l'importo corretto sarebbe, salvo errori e applicando per simulazione le medesime aliquote di ripiano, di € 70.857,31.

Ciò conferma e dimostra concretamente quanto affermato al punto precedente circa la sussistenza dei vizi procedimentali ivi rilevati: si rende necessario, allora, l'annullamento dei decreti regionali impugnati in parte qua e procedere alla ripetizione del procedimento di determinazione dell'importo dovuto dalla Uromed, rispettando il contraddittorio e i diritti partecipativi di quest'ultima.

I.a.4) Quanto sin qui esposto, peraltro, fonda un <u>autonomo profilo di illegittimità</u> per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione di legge, oltre che per violazione della circolare congiunta del Ministero Salute e del MEF n. 7435 del 17 marzo 2020, che, se pur riferita al 2019, indica principi contabilistici generali (se ritenuta inapplicabile, al contrario, sconta i profili di illegittimità di cui si è detto).

Ferma, cioè, la censura di illegittimità (costituzionale, unionale e amministrativa) dell'istituto del *payback* per tutto quanto si è detto nel ricorso

principale e nei motivi aggiunti, nella denegata ipotesi di conferma di detto istituto i Decreti regionali non potranno che essere dichiarati illegittimi nella parte in cui indicano a carico della Uromed un importo del tutto errato nei termini sopra descritti e conseguentemente l'importo da porre a carico della Uromed andrà accertato e rideterminato come sopra indicato: in tal senso si avanza anche espressa domanda di accertamento dell'effettivo importo dovuto alla Regione Marche a titolo di payback dalla Uromed s.r.l..

- **I.a.5)** Il nuovo elenco, in ogni caso, come il decreto regionale n. 14/2025 oggetto dei secondi motivi aggiunti, è illegittimo in via derivata dall'illegittimità del Decreto regionale n. 52/2022, nei confronti del quale restano ferme tutte le ragioni di illegittimità già sollevate in tutti i precedenti motivi aggiunti.
- **I.b)** Tutti gli atti regionali impugnati, poi, sono, comunque, illegittimi in via derivata dall'illegittimità costituzionale e unionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell'art. 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78 e degli atti ministeriali attuativi impugnati per tutte le ragioni esposte nei motivi del ricorso principale, che qui si richiamano e ribadiscono in ossequio ai principi di sinteticità.

Si tratta, invero, di atto attuativo che in dette norme e nei decreti ministeriali impugnati trova il suo indefettibile presupposto e la loro illegittimità comporta l'assenza di una valida base giuridica a fondamento degli atti regionali.

In ossequio al principio di sinteticità, si rinvia sul punto a tutto quanto già esposto nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti già proposti, da intendersi qui ribaditi, trascritti e riproposti, senza alcuna rinuncia e/o acquiescenza.

Tutto ciò premesso, con ogni più ampia riserva e salvezza, anche istruttoria e di presentazione di ulteriori motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno, così

SI CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. del Lazio adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti annullare gli atti impugnati, eventualmente anche *in parte qua*, con ogni conseguente statuizione, nonché accertare l'effettivo importo dovuto alla Regione Marche a titolo di *payback* dalla Uromed s.r.l., il tutto eventualmente previa disapplicazione della normativa nazionale contrastante con quella europea ovvero, in via subordinata, previa sospensione del giudizio e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267 del TFUE per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si deposita copia dei documenti indicati nel testo e nel separato elenco.

Il valore della causa di cui ai presenti motivi aggiunti è di € 159.000,09; il contributo unificato è pari ad € 650,00.

Ancona-Roma, 29/10/2025

Avv. Luigi Pianesi